

L'anno 2010, il giorno 6 del mese di ottobre in Milano

tra

l'ASSOLOGISTICA – Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 21 luglio 1995 e successive modifiche, per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali.

Art. 1 – Retribuzione minima mensile di fatto

La retribuzione mensile dei dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo, non può in ogni caso essere inferiore a euro 2.700,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e a euro 3.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2010 ed un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati dalla data di stipula del presente accordo al 31 dicembre 2010 compete esclusivamente l'aumento con decorrenza 1° gennaio 2011.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2008 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
4. Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli spettanti ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente accordo, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di novembre 2010.

Art. 3 – Una tantum

1. In relazione al periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2009, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2009, un importo "una tantum" di euro 800,00 (ottocento/00). La corresponsione dell'una tantum verrà suddivisa in due tranches di pari importo da erogarsi rispettivamente con la retribuzione del mese di novembre 2010 e aprile 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.

3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2008, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.

4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Art. 4 – DPN

1. Le parti concordano di confermare, anche per le assunzioni e/o nomine di DPN che interverranno nel corso del 2011, le agevolazioni contributive introdotte dall'articolo 7 dell'accordo 29 giugno 2004.

Art. 5 – Fondi integrativi


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 dell'accordo del 20 aprile 2009, con riferimento alla contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri, le Parti concordano di non fissare alcun ulteriore incremento contributivo a favore dei fondi contrattuali di previdenza ed assistenza integrativa e per la formazione, con riferimento al biennio 2009-2010.

2. Ove si rendessero necessari interventi per l'anno 2011, dato l'assetto mutualistico dei Fondi Mario Negri e Mario Besusso, dell'Associazione Antonio Pastore e del CFMT, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente, al fine di estendere ai dirigenti ed alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto, le eventuali maggiori contribuzioni dovute ai suddetti Enti per effetto di accordi stipulati per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.


Art. 6 – Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2009, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2011.

Per MANAGERITALIA
Lorenzo Guerriero



Per ASSOCIISTICA
Nereo Paolo Marcucci



Milano, 6 ottobre 2010